

STATO-REGIONI LA CHIAREZZA CHE MANCA

UGO DE SIERVO

Il Senato ha iniziato a esaminare la proposta, rielaborata dalla Commissione interni, di modifica delle disposizioni costituzionali in materia regionale: il testo ora in discussione non si discosta molto dalle proposte originarie del governo, pur introducendo varie specificazioni ed anche qualche parzia-

le miglioramento.

La proposta resta però caratterizzata da due discutibili scelte di fondo: in primo luogo, diminuiscono molto i poteri legislativi ed amministrativi delle Regioni rispetto a quanto attualmente previsto nel Titolo V della Costituzione, andando anche al di là di quanto era stato ipotizzato dagli stes-

si critici delle Regioni negli ultimi anni; tutte le innovazioni relative a Regioni e Province non si applicano che alle quindici Regioni ad autonomia ordinaria, mentre per le altre cinque (Sicilia, Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) tutto resta come prima, in ipotetica attesa di future modifiche dei loro statuti speciali (che sono leggi costituzionali).

CONTINUA A PAGINA 35

STATO-REGIONI LA CHIAREZZA CHE MANCA

UGO DE SIERVO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Addirittura il forte gruppo di pressione che evidentemente ha operato sia al governo che nella Commissione ha addirittura fatto prevedere che queste future modifiche potranno intervenire solo se il Parlamento conseguirà previe intese con le Regioni e Province autonome interessate.

In verità, la Commissione ha introdotto alcune limitate modifiche nello sterminato elenco di importanti materie o gruppi di materie (circa quarantacinque) di esclusiva competenza statale, al fine di disciplinarle per intero o per permettere la fissazione di «disposizioni generali e comuni» (formula quanto mai generica) in varie materie regionali. Al tempo stesso, la Commissione ha soprattutto tentato di garantire alle Regioni alcune loro funzioni legislative strettamente limitate alla gestione di servizi od interessi regionali, seppur sempre nel rispetto delle leggi statali. Tutto ciò però confermando la possibilità del legislatore statale di intervenire anche nelle materie regionali «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale».

Malgrado l'intenso lavoro della Commissione, sembra però esser stato mancato l'obiettivo, pur tante volte dichiarato, di introdurre chia-

rezza nel riparto delle competenze di Stato e Regioni, riducendo così finalmente l'eccessiva conflittualità: si sono, infatti, largamente usate categorie dai complessi confini, come nel caso degli interessi nazionali e di quelli regionali, e non si è affatto chiarito cosa avviene quando interferiscono tra loro materie esclusive statali e materie esclusive regionali. In alternativa ai troppi ricorsi alla giustizia costituzionale, si sarebbe potuto prevedere la necessità di apposite leggi bicamerali di specificazione delle diverse aree di competenza, ma nulla del genere è stato neppure ipotizzato evidentemente per il timore di dover conseguire il consenso del nuovo Senato.

Inoltre una definizione così insicura e fragile delle aree legislative statali e regionali equivale a porre a rischio pure il problema importantissimo della possibilità di un razionale riparto ed efficace riorganizzazione delle funzioni amministrative; ed una conseguenza concreta di tutto ciò è la probabile riedificazione di accresciuti poteri delle burocrazie ministeriali. Occorrerebbe sempre ricordarsi che dietro ai conflitti legislativi fra Stato e Regioni i veri protagonisti spesso sono i soggetti burocratici, chiamati a gestire i vari poteri amministrativi e di spesa, nonché quelle parti delle classi politiche che se ne fanno protettrici. Ed appare paradossale che, da una parte, si polemizza contro le inefficienti burocrazie statali e, dall'altra, si pongano però le premesse per un deciso accrescimento dei loro poteri.

Una palese conferma della forte diminuzione dei poteri regionali la possiamo trovare nell'espressa soddisfazione delle Regioni ad autonomia speciale di essersi sottratte a questo processo riformistico, se non in una ipotetica futura prospettiva da loro condivisa: anche se non è sostenibile un'immediata ed automatica modificazione degli speciali Statuti di queste Regioni, sembra evidente che una profonda mutazione del nostro regionalismo non può non riguardare almeno in alcune parti tutte le Regioni, così come è avvenuto anche nel passato. Basti fare solo un esempio fra i tanti possibili: se davvero il nostro Parlamento adottasse una legge espressiva di quel «potere di supremazia» che ora si prevede (quando cioè sarebbero in gioco rilevanti interessi nazionali), è pensabile che l'efficacia di questa legge si debba fermare ai confini delle cinque Regioni speciali? Ma la stessa abolizione delle Province, che è prevista in disposizioni contenute nella parte che si vorrebbe inapplicabile alle Regioni speciali, avverrebbe solo in quindici Regioni?

Tra l'altro, non disciplinare un preciso rapporto fra l'ordinamento di tutte le Regioni non solo accrescerà le polemiche e le tensioni, ma produrrà inevitabilmente molti dubbi interpretativi e quindi altri conflitti giurisdizionali.

Ma soprattutto una simile scelta, tutta a favore di alcuni fra i più discussi soggetti istituzionali e politici, rischia di non rendere credibile il complessivo processo riformistico che si vorrebbe realizzare.